

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1141-bis)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1960

(V. Stampato n. 1976)

presentato dal Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 18 LUGLIO 1960

**Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961**

Modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

I capitoli dello stato di previsione sono stati approvati nel testo del Governo con le seguenti modificazioni:

Capitolo n. 12: « Paghe ed altri assegni fissi, compresi gli oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione, agli operai giornalieri (esclusi quelli forestali), assunti con contratto di diritto privato (articolo 3 - ultimo comma - della legge 26 febbraio 1952, n. 67 e articolo 14 della legge 27 maggio 1959, n. 324) (d) », elevato lo stanziamento da lire 60.000.000 a lire 87.000.000;

Capitolo n. 17: « Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale escluse quelle compiute dal personale forestale e dell'alimentazione », diminuito lo stanziamento da lire 809.000.000 a lire 800.000.000;

Capitolo n. 30: « Fitto di locali per l'Amministrazione centrale e per gli Organi compartimentali e provinciali - Riscaldamento (c) », diminuito lo stanziamento da lire 400.000.000 a lire 382.000.000;

Capitolo n. 70: « *La denominazione del capitolo è sostituita dalla seguente:*

« Contributi e spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e concorso ad Enti che danno opera

alla repressione delle frodi stesse (legge 26 settembre 1920, n. 1363, regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni) »;

Capitolo n. 75: « Paghe ed altri assegni fissi, compresi gli oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione, agli operai giornalieri, assunti con contratto di diritto privato per i servizi dell'economia montana e delle foreste (articolo 3 - ultimo comma - della legge 26 febbraio 1952, n. 67 e articolo 14 della legge 27 maggio 1959, n. 324) (c) », elevato lo stanziamento da lire 60.000.000 a lire 240.000.000;

Capitolo n. 91*: « Contributi, sussidi e spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 ed articolo 127 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 e legge 14 dicembre 1955, n. 1318) », diminuito lo stanziamento da lire 550.000.000 a lire 495.000.000;

Capitolo n. 92: « Acquisto di terreni e spese di impianto ed ampliamento di vivai forestali », diminuito lo stanziamento da lire 200.000.000. a lire 125.000.000;

Capitolo n. 93*: « Spese per indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento e per gli interventi nei lavori di cui all'articolo 60 della legge 29 aprile 1949, n. 264 », diminuito lo stanziamento da lire 600.000.000 a lire 550.000.000;

Capitolo n. 99: « Stipendi ed altri assegni fissi al personale del ruolo ad esaurimento e dei ruoli aggiunti in servizio presso gli Organi centrali e periferici dell'alimentazione, nonché al personale comandato di altre Amministrazioni (*Spesa fissa ed obbligatoria*) », diminuito lo stanziamento da lire 2.550.000.000 a lire 2.535.000.000;

E' istituito il seguente nuovo capitolo:

Capitolo n. 99-bis. - Paghe ed altri assegni fissi (compresi gli oneri previdenziali) agli operai giornalieri assunti con contratto di diritto privato (legge 26 febbraio 1952, n. 67, e legge 27 maggio 1959, n. 324), lire 15.000.000.